

CORTE DI CASSAZIONE

Sezioni civili: I Sezione, 22 giugno 1990, n. 6270.

(Rigetta, App. Salerno 7 ottobre 1987).

Al fine della tutela del cittadino innanzi alla magistratura ordinaria in materia di suddivisione degli elettori nelle sezioni elettorali, non è sufficiente che la ripartizione effettuata renda più disagiata l'esercizio del diritto di voto, ma è necessario che il cittadino subisca un pregiudizio tale da rimanere, di fatto, privato della possibilità di esercitare il diritto di voto.

Omissis.

Il ricorso è tuttavia infondato. Con esso tale sentenza viene censurata per avere ritenuto che la ubicazione della seconda sezione elettorale nel centro del Comune di ... alla distanza di seicento metri dalla frazione ..., i cui abitanti vi erano iscritti, non potesse incidere, in modo da pregiudicarlo, sull'esercizio del diritto di voto. La Corte d'Appello, non solo avrebbe violato l'art. 34 del D.P.R. n. 223 del 1967 (a norma del quale nella costituzione delle Sezioni elettorali si deve tener conto della viabilità, oltre che della lontananza), ma avrebbe omesso di considerare che, oltre che dalla lontananza, l'esercizio del voto era di fatto impedito dalla diversa altimetria del centro comunale rispetto alla frazione.

Come esattamente ha rilevato la Corte d'Appello, i provvedimenti di ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali sono adottati, con carattere discrezionale, in virtù di norme poste nell'interesse generale al regolare esercizio del diritto di elettorato attivo e non a protezione dell'interesse individuale. La stessa norma (art. 34 del D.P.R. n. 223 del 1967), che il ricorrente assume violata, nell'indicare i criteri in base ai quali la ripartizione dei Comuni in sezioni dev'essere effettuata, riveste i connotati suddetti ed, anche quando si riferisce a particolari condizioni di lontananza e di viabilità che possano rendere "difficile" l'esercizio del diritto elettorale, è posta prevalentemente a presidio dell'interesse pubblico al possibilmente maggiore afflusso degli elettori alle diverse sezioni, tant'è vero che, pur quando quelle particolari condizioni sussistono, si possono (e non si devono) costituire sezioni con un numero minore di cento iscritti e, comunque, non se ne possono costituire con un numero inferiore a cinquanta iscritti. Ciò vuol dire che la ripartizione è operata entro margini di discrezionalità notevolmente ampi e che la norma non attribuisce ai singoli diritti soggettivi, ma soltanto interessi, che le S.U. (sent. 8 giugno 1956 n. 1981) definirono "semplici", negando che contro le decisioni della Commissione elettorale mandamentale, relative alla ripartizione in sezioni e alla determinazione delle riunioni di ciascuna sezione, fosse ammesso ricorso alla Corte d'Appello.

È, quindi, evidente che la posizione del privato cittadino in tanto è tutelabile dinanzi al giudice ordinario, in quanto assuma i connotati del diritto soggettivo; ed è per questo che la Corte d'Appello di Salerno, nonostante le precedenti premesse, ha dato ingresso, salvo a verificarne la fondatezza, all'azione dell'odierno ricorrente, che lamentava la lesione del proprio diritto all'esercizio del voto. La statuizione in tali sensi resa esplicitamente dalla Corte sull'ammissibilità dell'impugnazione (e quindi sulla propria giurisdizione) rimane ferma in quanto non impugnata. Nel merito va però osservato che, affinché la lesione di quel diritto possa dirsi avvenuta in concreto, non basta che l'esercizio del diritto sia reso più scomodo, occorrendo invece che l'elettore riceva dalla ripartizione – denunciata come irrazionale – un pregiudizio tale da rimanere privato, di fatto, della possibilità di esercitarlo. E che ciò non si verificasse nel caso in esame, anche considerando le esistenti differenze altimetriche tra il centro del Comune e la frazione in cui abitavano gli elettori iscritti nella seconda sezione, è reso palese sia dalla modesta distanza, di soli seicento metri, sia dalla non esclusa possibilità d'impiego di mezzi di locomozione da parte degli elettori per i quali l'esercizio del voto potesse, per particolari ragioni, risultare più scomodo.

Si verte, in definitiva, nella ipotesi di situazioni di difficoltà (sotto il profilo della minore comodità), in presenza delle quali l'art. 34, terzo comma, rende possibile, ma non impone, una diversa ripartizione delle sezioni elettorali, e che, per ciò, non si traducono nella lesione del diritto di elettorato attivo.

Omissis.